



Dott. Danilo Golia
NOTAIO

Casatenovo (LC)
via Francesco Casati n. 1
(sede notarile)
Tel. 039.9284370

Casinate con Bernate (CO)
via Strada Statale dei Giovi n. 5
(ufficio secondario)
Tel. 031.4139984

Repertorio n. 3851

Raccolta n. 3455

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA**

(CASDG-24-PB-66798)

REPUBBLICA ITALIANA

Il cinque aprile duemilaventicinque (**5 aprile 2025**), alle ore nove e trentasei minuti.

In **Cantù**, frazione Cascina Amata, via Monforte n. 14, presso la sede dell'Associazione di cui infra.

Avanti a me **Dottor Danilo GOLIA**, notaio in **Casatenovo**, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco,

È QUI PRESENTE RIUNITA

l'assemblea degli associati dell'associazione riconosciuta

"SCUOLA DELL'INFANZIA ENRICO TERRANEO",

con sede in **Cantù, frazione Cascina Amata, via Monforte n. 14**, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Como- Lecco n. **00666480132**, nonché iscritta al R.E.A. n. **CO-278030**, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al n. **936**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) adeguamento del vigente Statuto associativo alla riforma degli "Enti del Terzo Settore" ex D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. ("Codice del Terzo Settore");
- 2) iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o R.U.N.T.S, con conferma della personalità giuridica;
- 3) deliberazioni inerenti e conseguenti.

INTERVIENE E SI COSTITUISCE:

- **MARELLI Orazio**, cittadino italiano, nato a **Gallarate** il **29 gennaio 1959**, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente dell'Assemblea degli associati.

Il costituito, **della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, io notaio sono certo**, mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo io notaio, do atto che assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 9 del vigente Statuto associativo, il comparente, il quale

CONSTATATO:

- 1) che questa assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno e luogo, alle ore 9 (nove) e minuti 30 (trenta), in prima convocazione, ai sensi dell'art. 9 del vigente Statuto associativo, a mezzo di comunicazione scritta inviata agli associati nei termini e con le modalità previsti sempre dall'art. 9 del vigente Statuto associativo;
- 2) che sono presenti, in proprio o per delega scritta ai sensi dell'art. 9 del vigente Statuto associativo, numero 11 (undici) associati su un totale di numero 12 (dodici) associati e, precisamente, come risulta dal foglio presenze che in originale si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;
- 3) che è presente il Consiglio di Amministrazione in persona di:
 - MARELLI Orazio, Presidente e Consigliere;
 - BOSCHINI Giovanni, Vicepresidente e Consigliere;
 - BOSCHINI Daniela, Consigliere;
 - CANU Denise, Consigliere;
 - CAPPELLINI Anna Maria, Consigliere;
- 4) che è assente il Revisore legale dei Conti TERRANEO Alberto, debitamente informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- 5) che l'Associazione legittimamente non ha un organo di controllo;

Registrato a LECCO
il 14/4/2025
al n. 5409 serie 1T
Euro 200,00

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti;

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea ed apre la discussione sull'ordine del giorno. --

* * * * *

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea il quale, anche nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, espone quanto segue.

DISCUSSIONE

- I -

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone l'opportunità di adeguare il vigente Statuto associativo alle disposizioni introdotte con Legge Delega del 6 giugno 2016, n. 106 e successivi decreti legislativi in materia di riforma del Terzo Settore, tra cui, in particolare, il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, mediante il quale è stato emanato il Codice del Terzo Settore ed è stato successivamente istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o R.U.N.T.S..

In conseguenza delle citate modifiche normative si rende necessario, pertanto, l'adeguamento del vigente Statuto associativo e la conseguente approvazione, da parte dell'Assemblea degli associati, del nuovo testo dello stesso, con in particolare conseguenti:

1) modifica della denominazione associativa in "SCUOLA DELL'INFANZIA ENRICO TERRANE" E.T.S.;

2) adeguamento delle finalità associative, mediante integrazione e ridefinizione del nuovo art. 2 (due) dello Statuto;

3) adeguamento dell'oggetto associativo, conformandosi al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e, precisamente, prevedendo che le predette finalità siano perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. a - d - w, del citato D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

4) modifica ed adeguamento della disciplina generale degli Organi Associativi (Consiglio di Amministrazione, Organo di Controllo, Revisore legale dei Conti, Consiglio Scuola-Famiglia);

5) modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione, con la previsione di un minimo di tre Consiglieri, all'interno del quale devono essere nominati:

- un Presidente;

- un Vicepresidente;

- un Segretario;

- un Tesoriere.

Il nuovo testo dello Statuto associativo, comprensivo di tutte le modifiche sopra riportate, viene dettagliatamente illustrato dal Presidente all'Assemblea.

- II -

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno ed in conseguenza a quanto sopra discusso, il Presidente propone, quindi, di iscrivere l'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o R.U.N.T.S. come associazione riconosciuta e, quindi, con conferma della personalità giuridica.

Il Presidente, all'uopo, illustra la **Perizia di stima relativa alla valutazione peritale dell'Associazione** a firma del **Dott. SAROTTI Giacomo**, nato a Mariano Comense il 30 giugno 1988, domiciliato a Como in viale Varese n. 83, codice fiscale SRT GCM 88H30 E951O, iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Como al n. 1037A, nonché iscritto - con D.M. 26 gennaio 2017 pubblicato in G.U. del 14 febbraio 2017 n. 12 - al registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 178149, asseverata con Verbale di asseverazione di Perizia di stima con giuramento in data 1° aprile 2025 innanzi a me notaio, Repertorio n. 3834, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**.

Da detta Perizia risulta che l'Associazione ha un **patrimonio netto** alla data del **31**

dicembre 2024 di euro 208.886,84 (duecentoottomilaottocentoottantasei virgola ottantaquattro centesimi) e, pertanto, almeno pari al minimo di legge di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero centesimi) ai fini della conferma della personalità giuridica.

- III -

Il Presidente precisa, infine, che la presente delibera, ai sensi dell'art. 10 del vigente Statuto associativo, deve essere adottata con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea, dopo esauriente discussione, invita quindi gli associati ad esprimere le loro intenzioni di voto.

Risultano aver votato, in proprio e per delega:

A favore: tutti gli associati presenti;

Astenuto: nessuno;

Contrario: nessuno.

Vengono proclamati i risultati delle votazioni e l'Assemblea, con votazione assunta per alzata di mano come accertato personalmente dal Presidente, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA:

- I -

di **approvare ed adottare la versione aggiornata dello Statuto associativo**, conforme alle modifiche normative illustrate dal Presidente in discussione, il quale, composto da 40 (quaranta) articoli, viene allegato al presente atto sotto la lettera "**C**" e dunque:

- II -

di **modificare la denominazione dell'Associazione** da "SCUOLA DELL'INFANZIA ENRICO TERRANEO" in "**SCUOLA DELL'INFANZIA ENRICO TERRANEO**" E.T.S.;

- III -

in conseguenza a quanto testé deliberato, di **prendere atto** che l'art. 1 dello Statuto associativo rimane adeguato come segue:

" Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita l'associazione riconosciuta denominata

"SCUOLA DELL'INFANZIA ENRICO TERRANEO" E.T.S. ";

- IV -

di **adeguare le finalità dell'Associazione**, prevedendo che l'art. 2 dello Statuto associativo abbia il seguente tenore letterale:

" Articolo 2 - FINALITÀ

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale, quali:

- l'educazione integrale della personalità dei bambini;

- la crescita fisica, intellettuale e sociale dei bambini in età pre-scolare;

- l'educazione e l'istruzione dei bambini in età pre-scolare, nei limiti consentiti dalla loro età.

L'associazione opera nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

La Scuola accoglie bambini in età pre-scolare residenti nel Comune di Cantù e, nel caso di posti disponibili, anche provenienti da Comuni limitrofi. I bambini ammessi alla Scuola non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico a partire dal quale sono obbligati, secondo le leggi vigenti e per raggiunti limiti di età, a ricevere l'istruzione elementare.

Con apposito regolamento interno, predisposto dall'organo amministrativo, vengono stabilite le regole sulle modalità e requisiti di ammissione, sulla frequenza e sul calendario scolastico.

";

- V -

di **modificare l'oggetto associativo**, adeguandolo al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, prevedendo che l'art. 3 dello Statuto associativo abbia il seguente tenore letterale:

-----" **Articolo 3 - OGGETTO** -----

Le finalità di cui al precedente articolo 4 vengono perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale:

- *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. a, Codice del Terzo Settore);*

- *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d, Codice del Terzo Settore);*

- *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, comma 1, lett. w, Codice del Terzo Settore).*

L'associazione può esercitare altre diverse attività, anche commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui al precedente punto e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, il tutto secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, Legge 23 agosto 1988, n. 400.

-----",-----

----- **- VI -** -----

di **modificare ed adeguare la disciplina del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione**, secondo il tenore letterale degli artt. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del nuovo allegato Statuto associativo;

----- **- VII -** -----

di **modificare ed adeguare la disciplina dell'Organo di Controllo dell'Associazione**, secondo il tenore letterale dell'art. 29 del nuovo allegato Statuto associativo;

----- **- VIII -** -----

di **modificare ed adeguare la disciplina del Revisore legale dei Conti dell'Associazione**, secondo il tenore letterale dell'art. 30 del nuovo allegato Statuto associativo;

----- **- IX -** -----

di **modificare ed adeguare la disciplina del Consiglio Scuola-Famiglia dell'Associazione**, secondo il tenore letterale dell'art. 34 del nuovo allegato Statuto associativo;

----- **- X -** -----

di **procedere con l'iscrizione** dell'Associazione al Registro Unico del Terzo Settore o R.U.N.T.S. come associazione riconosciuta e, quindi, con conferma della personalità giuridica;

----- **- XI -** -----

di **prendere atto dell'entità del valore patrimoniale dell'Associazione** alla data del 31 dicembre 2024, per l'importo di euro 208.886,84 (duecentoottomila ottocentottantasei virgola ottantaquattro centesimi), come accertato dalla Perizia di stima asseverata sopra allegata sub. "B" e, pertanto, che il patrimonio dell'Associazione risulta almeno pari al minimo di legge di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero centesimi) ai fini dell'acquisto della personalità giuridica, ai sensi dell'art. 16 del D.M. Lavoro 15 settembre 2020, n. 106;

----- **- XII -** -----

di **dare mandato all'Organo gestorio *pro tempore*** in carica dell'Associazione a dare esecuzione alle deliberazioni testé assunte ed a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste in sede di provvedimenti di legge o da pubbliche autorità, con particolare riferimento all'iscrizione del presente atto presso i competenti uffici del Registro delle Imprese e del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o R.U.N.T.S..

Null'altro essendovi da deliberare in relazione agli argomenti di cui al su esposto ordine del giorno, il Presidente, accertati gli esiti delle votazioni, ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore dieci e trentanove minuti.

DISPENSA DALLA LETTURA DEGLI ALLEGATI

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato sotto le lettere "A" e "B".

SPESE

Le spese del presente verbale sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, unitamente a quanto allegato sotto la lettera "C", al comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà.

Lo stesso consta di due fogli scritti su cinque pagine in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e in minima parte da me notaio.

Sottoscritto alle ore dieci e quarantanove minuti.

Firmato:

Orazio MARELLI

Danilo GOLIA, notaio

Impronta del sigillo.

Sheet1

cognome	nome	indirizzo	data di nascita	codice fiscale	PRESENTI IN PROPRIO	PRESENTI PER DELEGA	ASSENTE
BOSCHINI	GIANNI ¹	VIA MONTE BALDO 35, CANTU'	20/03/52	BSCGNN52C20B639V	X		
BOSCHINI	DANIELA	VIA MONTE BALDO 35, CANTU'	17/03/80	BSCDNL80C57B639N	X		
CANU	DENISE	VIA GIOVANNI RANDACCIO 7, CANTU' ²	12/11/74	CNADNS74S52C933G	X		
CAPPELLINI	ANNA MARIA	VIA STELVIO 9, CANTU'	29/08/77	CPNMR77M69B639Y	X		
FRIGERIO	DANIELA	VIA TONALE 22, CANTU'	27/01/59	FRGDNL59S67B639U			X
ING. MARELLI	LUCIANO	VIA MARMOLADA 16, CANTU'	15/07/53	MRLLCN53L15C933F	X		
MANDELLI	ALESSANDRO	VIA BRONNO, 6 COMO	11/06/75	MNDLSN75H11C933R		X	
MARELLI	MARIA	VIA PER MARIANO, CANTU'	16/05/33	MRLMRA33E56B639I		X	
MARELLI	ORAZIO	VIA TONALE 22, CANTU'	29/01/59	MRLRZO59A29D869G	X		
BONGIOVANNI	GIUSEPPA	VIA ALLA CHIESA, CANTU'	27/06/63	BNGGPP63H67H805T	X		
PICCININI	FAUSTO	VIA GIOTTO 23, CANTU'	13/12/62	PCCFST62T13B639V		X	
TAGLIABUE	MONICA	VIA VITTORIO VENETO 38/B, CANTU' ³	23/07/84	TGLMNC84L63C933B		X	

1 del: "GIANNI" add: "GIOVANNI";

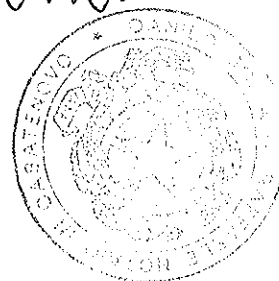
2 del: "CANU", add: "CANTU";

3 del: "CARU", add: "CARUGO";

sono tre postille per tre pagine separate in totale.

Carlo Gatti

Daniela India



RELAZIONE DI STIMA
AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. N. 117 DEL 03 LUGLIO 2017

ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEL PATRIMONIO MINIMO DELLA
"SCUOLA DELL'INFANZIA ENRICO TERRANEO"



Relazione di stima

A cura dell'esperto

Giacomo Sarotti

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

Viale Varese n. 83 – Como

Como, 01 aprile 2025

Romolo Lino

Giacomo Sarotti

1. Premessa

1.1. Oggetto, limiti e finalità dell'incarico ricevuto

Il sottoscritto Dott. Giacomo Sarotti, nato a Mariano Comense (CO) il 30 giugno 1988, codice fiscale SRT GCM 88H30 E9510, domiciliato per la carica in Como (CO), Viale Varese n. 83, iscritto presso l'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Como al n. 1037A e iscritto nel registro dei Revisori Legali al n. 178149, essendo stato incaricato di redigere la relazione di stima ex art. 22 del D.Lgs. n. 117 del 03 luglio 2017 (c.d. "Codice del Terzo Settore" o **C.T.S.**) ai fini dell'attestazione di sussistenza del patrimonio minimo della "Scuola dell'Infanzia Enrico Terraneo" (di seguito anche solo denominata la "**Scuola**"), con sede in Cantù (CO) in Via Monforte n. 14, codice fiscale e partita IVA 00666480132, numero REA CO-278030, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private di Regione Lombardia al numero 936 con data di iscrizione 07 aprile 2001, rappresentata legalmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Orazio Marelli, nato a Gallarate (VA) il 29 gennaio 1959, C.F. MRL RZO 59A29 D869G.

La relazione di stima del patrimonio minimo rappresenta uno dei controlli di legalità richiamati dall'art. 22 del C.T.S. e concerne la verifica della sussistenza del patrimonio minimo nella misura fissata dal comma 4 del medesimo articolo e pari a Euro 15.000,00 in caso di associazioni. Come chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 21 aprile 2022, la norma trova applicazione anche nel caso di iscrizione al R.U.N.T.S. di enti già dotati di personalità giuridica (art. 22, comma 1 bis del C.T.S. e art. 17 del D.M. n.106/2020). La ragione sostanziale di tale verifica anche in caso di enti già dotati di personalità giuridica è legata alle vicende del ciclo di vita dell'ente, preesistente all'iscrizione: il patrimonio, ritenuto all'epoca del conseguimento della personalità giuridica adeguato allo scopo sociale, potrebbe aver subito una diminuzione nel corso del tempo, sicché appare necessario prevedere comunque l'attualizzazione della verifica del requisito patrimoniale.

La suddetta verifica non deve, per comprensibili ragioni, essere temporalmente distante dal momento della proposizione dell'istanza di iscrizione al RUNTS, a garanzia dell'attualità delle valutazioni effettuate. Sotto questo profilo, giova richiamare l'orientamento espresso nella massima n. 3 del 27/10/2020 della Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano, secondo la quale tale attestazione dovrà basarsi su documenti contabili - patrimoniali aventi data certa non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda, potendosi applicare alla fattispecie di cui trattasi il medesimo termine previsto dall'articolo 42 -bis, comma 2 del Codice civile. Tale orientamento è stato accolto anche dal Consiglio Nazionale del Notariato con Studio n. 11-2022/CTS, secondo il quale il momento da cui far decorrere (a ritroso) i 120 giorni non può che coincidere con quello in cui l'attività di valutazione debba esplicarsi ai fini della richiesta di iscrizione o meno al RUNTS e dunque al momento in cui viene assunta la relativa delibera assembleare.

Le finalità della relazione sono pertanto diverse da quelle proprie del bilancio ordinario in quanto, nel caso specifico, non si intende definire la situazione economico-finanziaria della società ma bensì verificare la presenza del capitale minimo necessario a garantire il raggiungimento degli scopi sociali, nella misura prevista dalla norma.

Le finalità sopra enunciate determinano e giustificano l'utilizzo di criteri di valutazione che potrebbero

essere difforni da quelli stabiliti dall'articolo 2426 del Codice Civile in relazione alla redazione del bilancio di esercizio. In particolare, la valutazione delle singole poste dell'attivo e del passivo deve avvenire sulla verifica dei valori correnti, in particolare qualora risultino rispettivamente inferiori o superiori al valore contabile.

Alla luce delle finalità della presente perizia, per l'espletamento dell'incarico ricevuto, lo scrivente, raccolti i dati necessari, identificati gli elementi oggetto di valutazione ed esperite le opportune indagini, ha descritto analiticamente le poste patrimoniali della Scuola, ha illustrato i criteri metodologici adottati nella stima ed ha verificato il valore corrente degli elementi dell'attivo e del passivo, nonché del relativo netto patrimoniale, con il valore netto contabile.

Date le finalità perseguite e le conseguenti metodologie di lavoro adottate, i valori e le considerazioni qui indicati non possono dunque in alcun modo fornire parametri, elementi, informazioni o valori assoluti o relativi per compiere qualsivoglia operazione o transazione o per assumere qualsivoglia scelta o decisione in merito a tali operazioni o transazioni.

1.2. Data di riferimento della valutazione

La presente perizia deve riferirsi al valore del patrimonio della società alla data del **31 dicembre 2024** e pertanto il sottoscritto perito attesta la consistenza ed i valori a detta data, dandone contezza sulla base dei dati contabili rilevati.

1.3. Oggetto sociale della Scuola

La Scuola ha lo scopo di accogliere e di orientare la propria attività all'educazione integrale della personalità del bambino in una visione cristiana dell'uomo, del mondo e della vita, di favorirne la crescita fisica, intellettuale, sociale e religiosa in età prescolare, provvedendo all'educazione ed istruzione nei limiti consentiti dalla loro età. Vengono accolti i bambini di entrambi i sessi in età prescolare del comune di Cantù e nel caso vi siano posti disponibili, anche bambini provenienti da comuni limitrofi. I bambini ammessi alla scuola dell'infanzia non possono rimanere oltre il principio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni di età a ricevere l'istruzione elementare.

2. Svolgimento dell'incarico

Nello svolgimento del proprio incarico, il sottoscritto ha richiesto e ottenuto dalla Scuola tutti i documenti e le informazioni ritenute utili nella fattispecie. In particolare la Scuola ha messo a disposizione del sottoscritto perito copia della situazione contabile della Scuola al 31 dicembre 2024, nonché i mastri alla medesima data e tutta la relativa documentazione di natura contabile. In considerazione della sua voluminosità, la documentazione messa a disposizione del sottoscritto perito non viene allegata alla presente relazione di stima, ma semplicemente conservata nelle carte di lavoro.

3. Scelte metodologiche adottate nella valutazione



Donato Lulio

Giuseppe Bratti

Alla luce dei principali metodi di valutazione proposti dalla dottrina e utilizzati nella pratica professionale, è necessario interrogarsi sulle peculiarità della fattispecie in esame individuando un criterio efficace nella determinazione di un valore che tenga conto dell'esigenza di pervenire ad una valutazione oggettiva e razionale, in grado di esprimere una misura del capitale economico che soddisfi al meglio i requisiti di razionalità, dimostrabilità, neutralità e stabilità individuati dalla dottrina aziendalistica. Il soddisfacimento dei suddetti requisiti è il fondamento in base al quale è stato scelto il metodo di valutazione.

Come già ampiamente descritto nei paragrafi precedenti, la presente relazione di stima è finalizzata alla verifica della sussistenza del patrimonio minimo nella misura fissata dal comma 4 del medesimo articolo e pari a Euro 15.000,00 in caso di associazioni. Pertanto, il sottoscritto perito ha ritenuto opportuno che il metodo di valutazione da adottare per perseguire gli obiettivi che la legge si propone fosse individuato nel metodo c.d. patrimoniale semplice, metodo che si basa sulla stima analitica dei singoli elementi patrimoniali senza l'evidenziazione di un autonomo valore di avviamento.

Resta inteso che il valore ottenuto con l'applicazione delle metodologie descritte è, in vario grado, opinabile per le difficoltà che ogni tipo di valutazione manifesta.

4. Situazione patrimoniale di riferimento e valutazione delle singole poste in essa contenute

4.1. Descrizione sintetica delle poste patrimoniali

Si procede di seguito alla descrizione analitica degli elementi patrimoniali risultanti dalla situazione contabile al 31 dicembre 2024.

Immobilizzazioni materiali	
Terreni e fabbricati	188.894,65
Impianti specifici	2.694,37
Attivo circolante	
Crediti tributari	23.842,18
Crediti verso altri	35.140,92
Disponibilità liquide	150.676,57
Ratei attivi	520,90
TOTALE ATTIVO	401.769,59
Patrimonio netto	217.781,49
Fondo TFR	123.048,55
Debiti	
Debiti verso banche	10.196,56
Debiti verso fornitori	13.317,95
Debiti tributari	1.944,01
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	7.392,81
Altri debiti	28.088,22
TOTALE PASSIVO	401.769,59

4.2. Verifica del valore corrente delle voci di patrimonio

Al fine di giungere alla verifica del patrimonio netto espresso a valori correnti, si procede di seguito alla descrizione analitica degli elementi costituenti la situazione contabile al 31 dicembre 2024.

* * *

Immobilizzazioni materiali - Immobili	Valore contabile	Rettifiche	Valore corrente
Fabbricati	364.037,18	(8.894,65)	355.142,53
Terreni	8.215,33	0,00	8.215,33
Costruzioni leggere	6.995,38	0,00	6.995,38
(Fondi di ammortamento)	(190.353,24)	0,00	(190.353,24)
Valore netto	188.894,65	(8.894,65)	180.000,00

Le voci "Fabbricati" e "Terreni" afferiscono esclusivamente alla porzione immobiliare di proprietà della Scuola, sita in Cantù – Via Monforte n. 14 e meglio identificata al NCEU con i seguenti estremi: Comune di Cantù – Via Monforte n. 14, Piano T – Foglio CAN/24 – Particella 10093 – Categoria D/8 – Rendita Euro 8.430,40. Il suddetto immobile è adibito alle attività della scuola dell'infanzia, oltre a ospitare gli uffici direzionali/amministrativi.

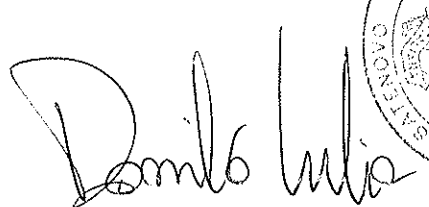
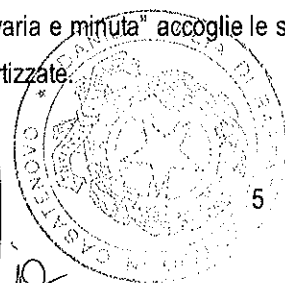
La voce "Fondo ammortamento" afferisce alla voce "Fabbricati" e "Terreni" per Euro 183.357,86: ne deriva che il valore contabile netto è pari a Euro 188.894,65.

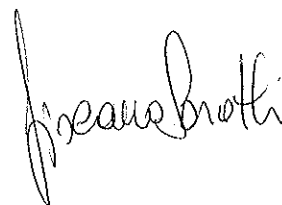
Ai fini della verifica dei valori correnti, il sottoscritto perito ha fatto riferimento ai valori risultanti dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari elaborata dall'Agenzia delle Entrate in relazione al primo semestre 2024. Considerando la superficie dell'edificio, pari a 180 mq, e un valore OMI minimo per la categoria Negozi pari a Euro 1.000,00/mq (precisando che il valore minimo della categoria "Uffici" è identico e pari a Euro 1.000,00/mq), emerge un valore di mercato complessivo pari a Euro 180.000,00. Pur non discostandosi in maniera significativa dal valore netto contabile, in via prudenziale si ritiene opportuno apportare una rettifica pari alla differenza di Euro 8.894,65.

La voce "Costruzioni leggere" risulta interamente ammortizzata.

Immobilizzazioni materiali – Altre	Valore contabile	Rettifiche	Valore corrente
Attrezzatura varia e minuta	50.620,16	0,00	50.620,16
Impianti specifici	35.203,73	0,00	35.203,73
Mobili ed arredi	39.135,36	0,00	39.135,36
Macchine uff.elettr.	9.735,24	0,00	9.735,24
(Fondi di ammortamento)	(132.000,12)	0,00	(132.000,12)
Valore netto	2.694,37	0,00	2.694,37

La voce "Attrezzatura varia e minuta" accoglie le spese sostenute per l'acquisto di attrezzature che risultano totalmente ammortizzate.



La voce "Mobili ed arredi" accoglie le spese sostenute per l'acquisto di arredi e risulta totalmente ammortizzata.

La voce "Macchine uff. elettr." comprende le spese sostenute per l'acquisto di macchine per l'ufficio e risulta totalmente ammortizzate.

La voce "Impianti specifici" accoglie le spese sostenute per l'acquisto di impianti per un importo complessivo di Euro 35.203,73. Il relativo fondo ammortamento è pari a Euro 32.509,38 e il valore netto contabile è di Euro 2.694,37.

Il valore residuo da ammortizzare di tali beni è risultante dal riepilogo dei cespiti predisposto dalla Scuola al 31.12.2024.

* * *

Crediti tributari	Valore contabile	Rettifiche	Valore corrente
Credito IVA	126,10	0,00	126,10
Crediti per ritenute d'acconto	5.629,36	0,00	5.629,36
Credito IRES	17.946,88	0,00	17.946,88
Crediti per eccedenze di versamento su ritenute da lavoro dipendente	91,84	0,00	91,84
Altri crediti tributari	48,00	0,00	48,00
Valore netto	23.842,18	0,00	23.842,18

La voce "Credito IVA" accoglie il credito IVA di Euro 159,00 risultante dalla dichiarazione per il periodo di imposta 2022, al netto del debito IVA di Euro 32,90 risultante dalla dichiarazione per il periodo di imposta 2024, mentre la voce "Crediti per ritenute d'acconto" afferisce principalmente a ritenute d'acconto subite su contributi ricevuti da enti statali.

La voce "Credito IRES" si riferisce al credito IRES risultante dalla dichiarazione per l'esercizio 2023 pari a Euro 22.599, al netto degli utilizzi in compensazione effettuati nel 2024 e pari a Euro 4.652 e dell'IRES di competenza dell'esercizio 2024 pari Euro 0,00.

La voce "Crediti per eccedenze di versamento su ritenute da lavoro dipendente" afferisce alla differenza tra debito per ritenute su lavoro dipendente del mese di dicembre 2024 e pari a Euro 3.272,30 e il credito per somme anticipate dal datore di lavoro e per eccedenze di versamento di ritenute per Euro 3.500,41, così come emerge dal modello F24 presentato il 16.01.2025.

La voce "Altri crediti tributari" afferisce al versamento in eccesso di ritenute per lavoro autonomo di Euro 48.

* * *

Crediti verso altri	Valore contabile	Rettifiche	Valore corrente
Crediti verso altri	35.140,92	0,00	35.140,92
Valore netto	35.140,92	0,00	35.140,92

La voce è composta prevalentemente da contributi erogati da enti pubblici di competenza del 2024 e non ancora incassati al 31.12.2024. Tali importi risultano incassati nel mese di febbraio 2025, al netto della ritenuta del 4% prevista dalla normativa vigente.

* * *

Disponibilità liquide	Valore contabile	Rettifiche	Valore corrente
Cassa	971,14	0,00	971,14
Depositi bancari	149.705,43	0,00	149.705,43
Valore netto	150.676,57	0,00	150.676,57

La voce "Cassa" accoglie i valori di cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio. La voce "Depositi bancari" afferisce esclusivamente ai saldi di n. 3 (tre) rapporti) accessi presso l'istituto bancario BCC Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù. (Euro 5.314,52, Euro 120.000,00 ed Euro 24.390,91). Gli importi sono stati verificati con la documentazione fornita dall'istituto di credito.

* * *

Ratei e risconti attivi	Valore contabile	Rettifiche	Valore corrente
Ratei attivi	520,90	0,00	520,90
Valore netto	520,90	0,00	520,90

La voce è composta da ratei attivi su interessi attivi bancari in corso di maturazione al 31.12.2024.

* * *

TFR	Valore contabile	Rettifiche	Valore corrente
Debiti per TFR	123.048,55	0,00	123.048,55
Valore netto	123.048,55	0,00	123.048,55

La voce "Fondo TFR" rappresenta l'effettivo debito verso i dipendenti alla data del 31.12.2024 (Euro 120.160,09), oltre a importi da versare in relazione al TFR dei dipendenti a istituti finanziari e assicurativi (Euro 2.888,46). L'effettivo debito per TFR corrisponde con le risultanze evidenziate dal prospetto elaborato dal consulente del lavoro.

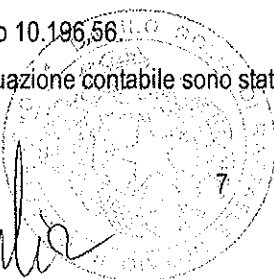
* * *

Debiti verso banche	Valore contabile	Rettifiche	Valore corrente
Finanziamenti bancari	10.196,56	0,00	10.196,56
Valore netto	10.196,56	0,00	10.196,56

La voce "Finanziamenti bancari" è composta da un mutuo chirografario da BCC Cassa Rurale e Artigiana di Cantù per un residuo di Euro 10.196,56.

Gli importi esposti nella situazione contabile sono stati verificati con i relativi piani di ammortamento.

Daniela Lilla



Francesco Betti

* * *

Debiti verso fornitori	Valore contabile	Rettifiche	Valore corrente
Debiti verso fornitori per fatture ricevute	5.867,97	--	5.867,97
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere	7.449,98	--	7.449,98
Valore netto	13.317,95	--	13.317,95

La voce "Debiti verso fornitori per fatture ricevute" afferisce a posizioni debitorie in essere relative a forniture di beni e servizi. Le posizioni debitorie sono espresse al loro valore nominale e corrispondono al totale evidenziato nel partitario fornitori.

La voce "Debiti verso fornitori per fatture da ricevere" rappresenta a posizioni debitorie in essere relative a forniture di beni e servizi per le quali è pervenuta la relativa fattura oltre il 31.12.2024.

* * *

Debiti tributari	Valore contabile	Rettifiche	Valore corrente
Debiti per imposte sostitutive	106,01	0,00	106,01
Debito IRAP	1.838,00	0,00	1.838,00
Valore netto	1.944,01	0,00	1.944,01

La voce "Debito IRAP" si riferisce all'importo dovuta per l'esercizio 2024 pari a Euro 4.010,00, al netto dei versamenti di imposta a titolo di acconto per il periodo d'imposta 2024 pari a Euro 2.172,00. La voce "Debiti per imposte sostitutive" afferisce invece a debiti tributari da versare in qualità di sostituto d'imposta.

* * *

Debiti verso istituti di previdenza sociale	Valore contabile	Rettifiche	Valore corrente
Debiti verso INPS	6.489,00	--	6.489,00
Debiti verso altri enti	903,81	--	903,81
Valore netto	7.392,81	--	7.392,81

La voce "Debiti verso INPS" afferisce a debiti per contributi previdenziali da versare in favore dei lavoratori dipendenti il cui importo è stato verificato con il versamento Mod. F24 del 16.01.2025.

La voce "Debiti verso altri enti" afferisce principalmente a debiti verso enti assistenziali il cui importo è stato verificato con il versamento Mod. F24 del 16.01.2025 (per Euro 832,76) e con i prospetti di autoliquidazione del premio INAIL.

* * *

Debiti verso altri	Valore contabile	Rettifiche	Valore corrente
Debiti verso il personale per salari da liquidare	15.769,00	--	15.769,00
Debiti verso il personale per ferie non godute, mensilità e premi maturati	12.287,64	--	12.287,64

Altri debiti verso dipendenti	31,58	--	31,58
Valore netto	28.088,22	--	28.088,22

Le voci comprendono debiti verso il personale per stipendi, ferie non godute, mensilità e premi maturati ancora da liquidare, così come risultante dal prospetto elaborato dal consulente del lavoro.

4.3. Verifica del valore patrimonio netto

Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, il patrimonio netto rettificato risulterà come somma algebrica delle attività e delle passività analiticamente analizzate. Il patrimonio netto al 31.12.2024 viene pertanto stimato come di seguito:

Patrimonio netto contabile al 31.12.2024	217.781,49
- rettifica immobilizzazioni materiali	(8.894,65)
Patrimonio netto contabile al 31.12.2024 rettificato	208.886,84

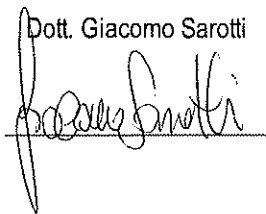
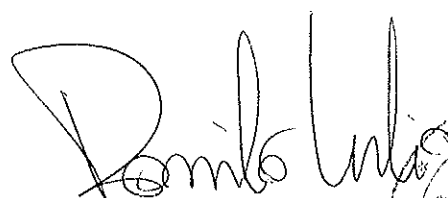
Pertanto, per quanto sopra esposto, il valore del patrimonio netto della Scuola, opportunamente rettificato, è pari a **Euro 208.886,84** (duecentoottomilaottocentottantasei/84).

5. Conclusioni

Il sottoscritto perito, sulla base della valutazione eseguita con il metodo c.d. patrimoniale semplice, determina che il valore del patrimonio netto della Scuola espresso a valori correnti è pari Euro 208.886,84 (duecentoottomilaottocentottantasei/84). Di conseguenza il sottoscritto perito attesta, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117 del 03 luglio 2017, che il valore del patrimonio netto della Scuola dell'infanzia Enrico Terraneo non è inferiore all'importo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) previsto dal comma 4 del medesimo art. 22.

Il perito incaricato

Dott. Giacomo Sarotti




Dott. Danilo Golia
NOTAIO

Repertorio n. 3834

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA DI STIMA CON GIURAMENTO

(Art. 1, n. 4, R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666)

(CASDG-24-PB-66805)

REPUBBLICA ITALIANA

Il primo aprile duemilaventicinque (1° aprile 2025).

In Casnate con Bernate, via Strada Statale dei Giovi n. 5.

Avanti a me Dottor Danilo GOLIA, notaio in Casatenovo, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco,

SI COSTITUISCE:

- Dott. SAROTTI Giacomo, nato a Mariano Comense il 30 giugno 1988, domiciliato a Como in viale Varese n. 83, codice fiscale SRT GCM 88H30 E951O, iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Como al n. 1037A, nonché iscritto - con D.M. 26 gennaio 2017 pubblicato in G.U. del 14 febbraio 2017 n. 12 - al registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 178149, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale mi presenta la sopra estesa Perizia estimativa, relativa alla valutazione peritale del patrimonio della seguente associazione riconosciuta:

- "SCUOLA DELL'INFANZIA ENRICO TERRANEO", con sede in Cantù, frazione Cascina Amata alla via Monforte n. 14, codice fiscale e partita IVA 00666480132, nonché iscritta al R.E.A. al n. CO-278030;

chiedendo di asseverarla con giuramento.

A ciò aderendo, io notaio ammonisco ai sensi delle leggi vigenti il comparente, il quale presta quindi giuramento di rito ripetendo la formula: "Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non avere avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".

Il comparente mi dispensa dalla lettura della sopra estesa perizia.

Le spese del presente atto sono a carico del richiedente.

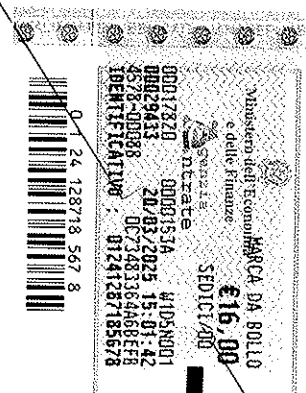
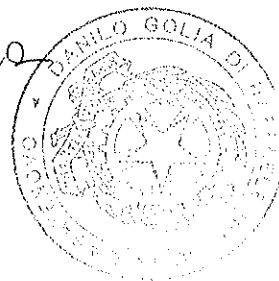
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà.

Lo stesso consta di un foglio scritto su me pagina in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e in minima parte da me notaio.

Sottoscritto alle ore otto e quarantasei minuti

Giacomo Sarotti

Daniilo Golia





Dott. Danilo Golia
NOTAIO

ALLEGATO "C" ALL'ATTO CON NUMERO 3455 DI RACCOLTA

STATUTO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita l'associazione riconosciuta denominata

"SCUOLA DELL'INFANZIA ENRICO TERRANEO" E.T.S..

Articolo 2 - FINALITÀ

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale, quali:

- l'educazione integrale della personalità dei bambini;
- la crescita fisica, intellettuale e sociale dei bambini in età pre-scolare;
- l'educazione e l'istruzione dei bambini in età pre-scolare, nei limiti consentiti dalla loro età.

L'associazione opera nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

La Scuola accoglie bambini in età pre-scolare residenti nel Comune di Cantù e, nel caso di posti disponibili, anche provenienti da Comuni limitrofi. I bambini ammessi alla Scuola non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico a partire dal quale sono obbligati, secondo le leggi vigenti e per raggiunti limiti di età, a ricevere l'istruzione elementare.

Con apposito regolamento interno, predisposto dall'organo amministrativo, vengono stabilite le regole sulle modalità e requisiti di ammissione, sulla frequenza e sul calendario scolastico.

Articolo 3 - OGGETTO

Le finalità di cui al precedente articolo 4 vengono perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. a, Codice del Terzo Settore);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d, Codice del Terzo Settore);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, comma 1, lett. w, Codice del Terzo Settore).

L'associazione può esercitare altre diverse attività, anche commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui al precedente punto e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, il tutto secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, Legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 4 - SEDE

L'associazione ha sede nel Comune di **Cantù (CO)**.

Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere, in Italia o all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali o agenzie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede dell'associazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera dell'assemblea degli associati e, ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, e

dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo o da legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 5 - DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 6 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO

L'associazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

L'associazione non persegue alcuno scopo di lucro.

Articolo 7 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio degli associati e dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con associazione, è quello che risulta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dal Registro delle Persone Giuridiche.

A tal fine l'associazione potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

SEZIONE II

IL PATRIMONIO

Articolo 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio attuale dell'associazione è pari ad **euro 208.886,84 (duecentoottomila ottocentoottantasei virgola ottantaquattro centesimi).**

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- delle quote annuali versate dagli associati;
- dalle rette delle famiglie dei bambini iscritti;
- dai beni mobili di proprietà dell'associazione;
- dai beni immobili di proprietà dell'associazione;
- da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti in favore dell'associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 9 - RACCOLTA FONDI

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 10 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori

del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 11 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.

Articolo 12 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

L'assemblea degli associati può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di cui all'art. 10 Codice del Terzo Settore.

SEZIONE III

PARTECIPAZIONI

Articolo 13 - ASSOCIATI

Gli associati possono essere distinti nelle seguenti categorie:

- associati Fondatori, che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
- associati Onorari, che sono ammessi all'associazione in base alle loro qualità, caratteristiche e comportamenti;
- associati Ordinari, che sono tutti gli associati diversi dai precedenti.

L'associazione presuppone la pluralità degli associati; il venir meno di tale pluralità è considerato causa di scioglimento dell'associazione.

La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione o morte dell'associato o ovvero scioglimento o estinzione dell'associazione.

Articolo 14 - AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

Partecipanti all'associazione possono essere tutte le persone la cui domanda di ammissione viene accettata dall'organo amministrativo e che versino, all'atto di ammissione, una quota di iscrizione iniziale, attualmente ammontante ad un importo di euro 15,00 (quindici virgola zero centesimi); la quota iniziale può essere modificata ogni anno dall'organo amministrativo.

Ogni associato, a partire dall'anno successivo rispetto a quello di iscrizione, è tenuto al versamento di una quota associativa annuale; anche la quota annuale può essere modificata

ogni anno dall'organo amministrativo.

L'ammissione di un nuovo associato avviene, su domanda dell'interessato, con decisione dell'organo amministrativo; tale decisione deve essere comunicata all'interessato ed annotata sul libro associati.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere debitamente motivato dall'organo amministrativo; il rigetto deve essere comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto dell'ammissione, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea degli associati ovvero altro organo associativo eletto dall'assemblea a tal fine.

Articolo 15 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ciascun associato ha il diritto:

- di partecipare a tutte le attività dell'associazione;
- di votare, trascorsi tre mesi dalla sua iscrizione nel libro associati.

Ciascun associato ha il dovere:

- di collaborare al perseguimento delle finalità associative;
- di osservare le prescrizioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;
- di osservare le decisioni degli organi sociali;
- di provvedere al pagamento della quota associativa e dei contributi associativi.

Articolo 16 - CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

L'associato cessa di partecipare all'associazione nei seguenti casi:

- cessione della partecipazione, se consentita dallo statuto;
- recesso dell'associato comunicato per iscritto all'organo amministrativo;
- morosità dell'associato nel pagamento della quota associativa, protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del termine di versamento;
- morte dell'associato;
- esclusione dell'associato;
- estinzione o scioglimento dell'associazione.

L'associato receduto, deceduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.

Articolo 17 - CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE

La partecipazione all'associazione non è cedibile.

Articolo 18 - RECESSO DELL'ASSOCIATO

L'associato può sempre recedere dall'associazione, senza condizioni o limiti.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

L'associato che recede non ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al patrimonio.

Articolo 19 - MORTE DELL'ASSOCIATO

In caso di morte dell'associato, gli associati superstiti non devono liquidare la quota di partecipazione agli eredi.

Gli associati superstiti possono continuare l'attività associativa con gli eredi, a condizione che questi vi acconsentano.

Articolo 20 - ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

Possono essere esclusi dall'associazione gli associati che compiono atti contrari alle finalità ed agli interessi dell'associazione.

Non sono previste altre specifiche ipotesi di esclusione dell'associato per giusta causa.

SEZIONE IV ORGANI SOCIALI

IV.1 - L'AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 21 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre Consiglieri, all'interno del quale devono essere nominati:

- un Presidente;
- un Vicepresidente;
- un Segretario;
- un Tesoriere.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o suo impedimento di qualunque genere, il Vicepresidente:

- effettua l'ordinaria amministrazione dell'ente e ne cura l'andamento;
- fa rispettare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni;
- convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio di Amministrazione;
- predispone la bozza del bilancio e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- rappresenta l'ente di fronte ai terzi, anche in giudizio.

Il Segretario:

- coadiuva Presidente e Vicepresidente nello svolgimento delle loro funzioni;
- verbalizza le assemblee soci e le adunanze dell'organo amministrativo;
- cura la tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere:

- cura la tenuta della cassa dell'ente;
- cura la tenuta della contabilità dell'ente;
- effettua verifiche e controlli contabili;
- coadiuva il Presidente o Vicepresidente nella predisposizione della bozza del bilancio.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, Codice del terzo Settore, i primi amministratori sono nominati con l'atto costitutivo, mentre, successivamente, gli amministratori sono nominati dall'assemblea degli associati secondo le modalità di decisione di cui all'articolo 31 del presente statuto. Nel caso sia in essere una convenzione con il Comune di Cantù, uno dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere nominato scegliendo in una rosa di almeno tre candidati residenti in Cantù proposti dal Comune medesimo.

Può assumere la carica di amministratore solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

La maggioranza degli amministratori viene scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra quelle indicate dalle persone giuridiche associate, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 2, Codice del Terzo Settore e 2382 codice civile.

Gli amministratori possono essere anche non associati, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, Codice del Terzo Settore.

Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi nome, cognome, luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza legale dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, Codice del Terzo Settore.

Articolo 22 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina e comunque nei limiti di legge.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (inclusa l'ipotesi in

cui venga meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari), l'assemblea degli associati provvede alla loro sostituzione.

Articolo 23 - DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente, sempre che ciò non sia già stato fatto dall'assemblea degli associati in sede di elezioni. Il Presidente: coordina ed indirizza l'attività dell'ente; predispone e presenta il bilancio preventivo e consuntivo; esegue le delibere dell'assemblea degli associati e delle adunanze dell'organo amministrativo; nomina i delegati alle riunioni degli organismi provinciali e regionali cui l'ente partecipi.

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare riunendosi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede legale. In ogni caso, affinché il consiglio sia validamente convocato, occorre che la convocazione e le modalità di svolgimento non siano ingiustificatamente ostative per l'esercizio delle prerogative degli aventi diritto.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigereà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo.

Articolo 24 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue competenze ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 codice civile, nei limiti di compatibilità.

Possono essere nominati direttori, istitutori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 25 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'ente spetta a ciascun consigliere, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della associazione spetta anche ai direttori, agli istitutori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, ai sensi dell'articolo 26,

comma 7, Codice del Terzo Settore. Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 26 - RIMBORSO SPESE E INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'assemblea degli associati può, inoltre, assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica.

Articolo 27 - CONFLITTO DI INTERESSI

Ai sensi dell'articolo 27 Codice del Terzo Settore, al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter codice civile.

Articolo 28 - RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'articolo 28 Codice del Terzo Settore, gli amministratori rispondono nei confronti dell'ente, degli associati, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 codice civile e dell'art. 15 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 codice civile, in quanto compatibile.

Ogni associato o almeno un decimo degli associati in caso di più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, comma 2, codice civile.

Non è consentita la rinuncia o la transazione da parte dell'associazione o degli associati all'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Delle obbligazioni e dei debiti assunti in nome e per conto dell'associazione non risponde l'amministratore, ma esclusivamente l'associazione con il proprio patrimonio.

IV.2 - IL CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 29 - ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea degli associati può eleggere un organo di controllo, monocratico o collegiale, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando lo ritenga opportuno in ragione della complessità dell'organizzazione e delle attività esercitate dall'associazione.

La nomina di un organo di controllo è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 150.000,00 (centocinquantomila virgola zero centesimi);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero centesimi);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 (sette) unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina e non sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei

principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dall'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Gli associati possono inoltre assegnare ai componenti dell'organo di controllo emolumenti, compensi o corrispettivi.

Articolo 30 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero centesimi);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero centesimi);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 (venti) unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

IV.3 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 31 - DECISIONI DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati è l'organo deliberativo dell'associazione. Rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale.

L'assemblea è convocata dagli amministratori anche quando lo ritengano necessario e ne facciano richiesta, ovvero ne facciano richiesta scritta, con indicazione specifica delle materie da trattare, almeno un decimo degli associati; in questo caso, la convocazione deve essere fatta entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'assemblea e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora dell'assemblea, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal soggetto designato dalla stessa. Le funzioni di segretario vengono affidate dal Presidente dell'assemblea ad un altro associato, salvo che siano già svolte da un notaio.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e in seconda o ulteriori convocazioni

qualunque sia il numero dei partecipanti.

In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Il voto, pertanto, è da intendersi per teste.

Il voto è palese, ad accezione della nomina delle cariche sociali che sono elette a scrutinio segreto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati in prima convocazione e almeno 1/3 (un terzo) in seconda o successive convocazioni e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in Assemblea.

Al fine di sciogliere l'associazione e devolvere il patrimonio sociale è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati in caso di numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in caso di numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'intervento in assemblea è consentito anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero con l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 32 - COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea dell'associazione:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti degli altri eventuali organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 33 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e la quota di partecipazione di ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione degli associati favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 32. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli associati.

IV.4 - I RAPPORTI DELL'ASSOCIAZIONE CON L'UTENZA

Articolo 34 - CONSIGLIO SCUOLA-FAMIGLIA

Al fine di favorire la fattiva partecipazione dell'utenza alla vita dell'associazione, il Consiglio di Amministrazione promuove la costituzione di un Consiglio Scuola-Famiglia.

Il Consiglio Scuola-Famiglia è composto:

- dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- da un genitore per classe, nominato dalle famiglie dei bambini iscritti;
- dalla direttrice o dalla coordinatrice didattica della Scuola;
- da un docente per classe.

Il Presidente del Consiglio Scuola-Famiglia è un genitore, nominato dal Consiglio stesso; la carica ha durata di un anno, salvo anticipata revoca, ed è rinnovabile con decisione del Consiglio stesso in prima seduta.

Il Consiglio Scuola-Famiglia si riunisce ordinariamente due volte l'anno ed ha il compito di formulare e sottoporre proposte inerenti le attività educative, le attività ludiche e la vita comunitaria della Scuola.

Il Presidente convoca la riunione del Consiglio Scuola-Famiglia, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i componenti siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio Scuola-Famiglia è tenuto a riunirsi straordinariamente in caso di necessità e/o urgenza, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Scuola-Famiglia si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Scuola-Famiglia, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Le adunanze del Consiglio Scuola-Famiglia e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti in carica.

Delle deliberazioni della seduta si redigereà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Scuola-Famiglia.

SEZIONE V

IL BILANCIO

Articolo 35 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato dall'organo amministrativo agli associati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e deve essere depositato al registro Unico Nazionale del Terzo Settore o al Registro delle Imprese:

- in generale, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- per gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale obbligati a tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 codice civile, entro sessanta giorni dall'approvazione.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad

euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero centesimi) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Se poi i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate non sono superiori ad euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero centesimi), il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente statuto, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 36 - BILANCIO SOCIALE

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) l'organo amministrativo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'organo amministrativo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet dell'associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 37 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte nei precedenti articoli 34 e 35 del presente statuto, l'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, del Consiglio Scuola-Famiglia e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo amministrativo; I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta all'organo amministrativo.

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea degli associati nomina un liquidatore scelto tra gli associati stessi.

Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, individuati dall'assemblea degli associati nella decisione di scioglimento.

Articolo 39 - ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE

Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, la conferma della personalità giuridica, l'associazione è iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 40 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Firmato:

Orazio MARELLI

Danilo GOLIA, notaio

Impronta del sigillo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005 che si trasmette per gli usi consentiti.

Casinate con Bernate, 15 aprile 2025

Firmato digitalmente

Danilo Golia, Notaio